

Governance dei sistemi multiculturali tra locale e globale

Profili giuridici, economici
ed aziendali

a cura di

Laura Costantino, Fabio De Matteis



DIRITTO E SOCIETÀ

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Governance dei sistemi multiculturali tra locale e globale

Profili giuridici, economici
ed aziendali



DIRITTO E SOCIETÀ

FrancoAngeli

Pubblicazione “finanziata dall’Unione europea – NextGenerationEU” – Programma MUR-Fondo Promozione e Sviluppo – DM 737/2021, progetto “M.E.D.I.A.T.I.O.N.: un Modello mEDiterraneo per la governance del fenomeno mIgratATorio e la sostenibilità multi e Interculturale nel territOrio joNico” CUP H99J21016940006.

Il volume è stato sottoposto a un processo di *peer review* che ne attesta la qualità scientifica.

Isbn: 9788835177890

Copyright © 2025 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore.
Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.
L’Utente nel momento in cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni della licenza d’uso dell’opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

INDICE

Introduzione , di <i>Laura Costantino</i> e <i>Fabio De Matteis</i>	pag. 11
--	---------

PARTE PRIMA

1. Il contributo del contenzioso climatico alla <i>governance</i> della mobilità umana , di <i>Pamela Martino</i>	» 19
1. Emergenza climatica, migrazioni e diritti fondamentali	» 19
2. Il diritto internazionale in materia di migrazioni indotte dal clima	» 23
3. Il contenzioso sul clima e la mobilità umana dalla prospettiva dei diritti fondamentali	» 28
3.1. Le misure adattive statali ai cambiamenti climatici	» 33
3.2. La giurisdizione statale transfrontaliera e i suoi limiti	» 35
4. Nesso causale e migrazione climatica	» 40
5. Riflessioni conclusive	» 42
2. Sostenibilità e <i>corporate governance</i> degli enti del terzo settore nella gestione dei sistemi multiculturali , di <i>Francesco Spota Caputi</i>	» 48
1. Premessa	» 48
2. Il perimetro di indagine	» 52
3. Cenni all'opzione per il modello societario di <i>governance</i> degli ETS e delle IS	» 56

4. Le regole di nomina e la conformazione dell'organo amministrativo degli enti nel CTS	pag. 59
5. Le regole di nomina e la conformazione dell'organo amministrativo delle imprese sociali	» 65
6. Il <i>multistakeholderism</i> quale possibile strumento di sostenibilità sociale	» 69
7. Il <i>multistakeholderism approach</i> nella <i>governance</i> delle IS	» 74
3. L'emergenza climatica tra poteri pubblici, sviluppo economico e ambiente, di Annamaria Bonomo	» 83
1. La sfida della neutralità climatica nelle azioni pubbliche di protezione ambientale	» 83
2. Dal paradigma dello sviluppo sostenibile alla prospettiva della transizione ecologica	» 87
3. Il rinnovato protagonismo dei pubblici poteri: tra approcci tradizionali e profili di originalità	» 90
4. Dall'autonomia privata all'«autonomia guidata»: brevi note sui «nuovi» modelli di <i>governance</i> delle filiere agroalimentari sostenibili, di Domenico Cristallo	» 100
1. Una premessa: coordinate di un «itinerario»	» 100
2. Una <i>governance</i> sostenibile: l'approccio sistemico nella definizione dei poteri dei privati	» 104
3. La PAC 2023-2027: la “specialità” dell'autonomia privata nella filiera agro-alimentare	» 105
4. La <i>governance</i> delle filiere globali: la <i>due diligence</i>	» 110
4.1. (Segue) La direttiva sulla <i>Corporate sustainability due diligence</i>	» 111
4.2. (Segue) Il sistema di dovuta diligenza nel regolamento EUDR	» 113
5. Conclusioni: verso un'autonomia “guidata” delle filiere agroalimentari	» 114
5. <i>Schechità kosher</i> e <i>Dhabiha halal</i> tra libertà religiosa e moralità pubblica. Le ricadute interculturali del divieto di macellazione rituale senza preventivo stordimento, di Marco Del Vecchio	» 119
1. Macellazione rituale e stordimento preventivo: un binomio impossibile	» 119
2. L'eccezione non sempre diventa regola. Norme in tema di macellazione rituale	» 121

3. Libertà religiosa vs. moralità pubblica	pag. 123
4. Scienza e fede, ovvero come oggettivizzare un dogma	» 126
5. Mi cibo di ciò che conosco: l'influenza della cultura e della religione nella determinazione del gusto e delle abitudini alimentari	» 128
6. Halal/kosher: oltre il "puro", oltre il "consentito"	» 130
7. Quale futuro per la libertà religiosa?	» 135
6. Sostenibilità versus multiculturalità? Il benessere animale al vaglio della giurisprudenza della Corte di Giustizia, di Mario Mauro	» 139
1. Il problema	» 139
2. L'art. 13 TFUE nel sistema delle fonti, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia	» 146
3. Alcune applicazioni concrete del principio del benessere animale, tra giurisprudenza della CGUE e scelte del legislatore	» 149
4. Il benessere animale nella PAC	» 151
5. Profili conclusivi	» 154

PARTE SECONDA

1. Impatti delle tendenze demografiche internazionali sui processi migratori, di Stefano Cervellera e Carlo Cusatelli	» 161
1. Introduzione	» 161
2. Anche dati dell'ONU	» 162
3. Anche dati della World Bank	» 163
4. Le migrazioni nel contesto della crescita demografica	» 163
5. Europa, Africa e neomalthusianesimo	» 165
6. Il Rapporto "I limiti dello sviluppo"	» 169
7. Cambiamenti climatici come acceleratori del processo migratorio	» 170
8. Conclusioni	» 171
2. Utilizzo sostenibile delle risorse naturali dei paesi del Nord Africa: un'integrazione possibile nelle relazioni mediterranee, di Anna Tacente, Bruno Notarnicola e Pietro A. Renzulli	» 173
1. Introduzione	» 173
2. Il quadro complessivo: eterogeneità delle risorse naturali dei Paesi del Nord Africa e della loro capacità di utilizzo	» 174

3. Il Marocco: approvvigionamento energetico totale e fonti di generazione di energia elettrica	pag. 176
3.1. Il contributo delle fonti rinnovabili nella produzione di elettricità ed i progetti per lo sviluppo delle rinnovabili	» 177
4. Egitto: approvvigionamento energetico totale e fonti di generazione di energia elettrica	» 180
4.1. Il contributo delle fonti rinnovabili nella produzione di elettricità ed i progetti per lo sviluppo delle rinnovabili	» 181
5. L'Algeria: approvvigionamento energetico totale e fonti di generazione di energia elettrica	» 183
5.1. Contributo delle fonti rinnovabili nella produzione di elettricità e progetti per lo sviluppo delle rinnovabili	» 184
6. Libia: approvvigionamento energetico totale e fonti di generazione di energia elettrica	» 186
6.1. Contributo delle fonti rinnovabili nella produzione di elettricità e progetti per lo sviluppo delle rinnovabili	» 187
7. Tunisia: approvvigionamento energetico totale e fonti di generazione di energia elettrica	» 189
7.1. Contributo delle fonti rinnovabili nella produzione di elettricità e progetti per lo sviluppo delle rinnovabili	» 190
8. Cambiamento climatico e transizione verso le rinnovabili nell'area del Nord Africa	» 191
9. Conclusioni	» 192
3. Partnership pubblico-privato (PPP) e governance della multiculturalità: riflessioni economico-aziendali , di <i>Giovanni Notaristefano, Fabio De Matteis ed Elio Borgonovi</i>	» 198
1. Introduzione	» 198
2. Hybridity e Partnership Pubblico-Privato	» 199
3. Le PPP nella letteratura economico-aziendale	» 204
4. Conclusioni	» 216
4. Gli enti locali e l'accoglienza dei migranti: da una logica emergenziale ad un approccio olistico per uno sviluppo sostenibile del territorio , di <i>Giuseppe Dammacco e Alessandra Tafuro</i>	» 223
1. Introduzione	» 223

2. Dal <i>Programma Nazionale Asilo</i> (PNA) al <i>Sistema di accoglienza e integrazione</i> (SAI)	pag. 225
3. La rete del <i>Sistema di accoglienza e integrazione</i>	» 227
4. I progetti di accoglienza integrata	» 230
5. Alcune criticità del finanziamento dei progetti e della relativa rendicontazione	» 232
6. Considerazioni conclusive	» 236
5. Verso un'inclusione sostenibile: pratiche innovative nel comparto agroalimentare per l'integrazione dei migranti nella società e nel mercato del lavoro. Il caso pugliese, di Federica Stella Blasi, Angelo Scialpi e Fabrizio Striani	» 239
1. Introduzione	» 239
2. Le sfide all'integrazione dei migranti nel contesto pugliese	» 240
3. Le pratiche innovative per l'integrazione dei migranti nel comparto agroalimentare pugliese	» 248
4. Conclusioni	» 251
Autrici e Autori	» 255

INTRODUZIONE

I lineamenti sociali dei Paesi del Mediterraneo sono sempre più contraddistinti dal carattere della multiculturalità. Svariati fenomeni (povertà, crisi economiche, guerre, conflitti etnico-religiosi, cambiamenti climatici, ecc.) causano, infatti, flussi migratori che portano alla convivenza di culture differenti. Motivazioni ed impatti della multiculturalità rappresentano un ambito molto esteso di interesse scientifico anche dal punto di vista giuridico, economico ed aziendale.

La *prima parte* del volume propone un'analisi giuridica interdisciplinare che intreccia, in modo inedito, differenti prospettive d'indagine, attraverso un dialogo che abbraccia il diritto pubblico comparato, il diritto amministrativo, il diritto agrario e alimentare, il diritto commerciale ed il diritto ecclesiastico, nella convinzione che la complessità dei fenomeni umani non può che essere compresa utilizzando le conoscenze dei singoli settori disciplinari e intrecciandole in un dialogo che si arricchisce in modo esponenziale.

La nascita di società multiculturali, connessa all'articolato ed imminente fenomeno delle migrazioni, comporta la necessità, per il giurista moderno, di indagare il ruolo del diritto con un approccio multilivello, analizzando il complesso delle relazioni pubblico-privato. Si assiste, infatti, ad un rinnovato protagonismo degli Stati rispetto alla regolazione di fenomeni che rischiano di travolgere la tutela dei diritti dei singoli e delle collettività. I cambiamenti climatici rappresentano, infatti, una sfida alla quale non è possibile sottrarsi, a meno di non arrendersi ad una prospettiva di regolazione emergenziale che debba cedere il passo ad una compiuta regolazione dei fenomeni complessi.

L'emergenza climatica, strettamente connessa al fenomeno delle migrazioni e della tutela dei diritti, è analizzata nel *primo capitolo* che propone un'analitica disamina del contenzioso climatico, sottolineando come dalla *litigation* emerga proprio l'esigenza di interventi normativi, in grado di tutelare gli interessi dei cittadini nella loro genericità e complessità.

È proprio dalla presa di coscienza degli spazi di fallimento del mercato e dell'inadeguatezza dello Stato a fornire servizi ad intrinseco valore sociale ed assistenziale, che scaturisce la riflessione contenuta nel secondo capitolo sul rapporto tra sostenibilità e *corporate governance* degli enti del terzo settore nella gestione dei sistemi multiculturali. I sistemi di *governance* rappresentano “un cantiere aperto” ove sperimentare la coesistenza fra scopo lucrativo e scopo altruistico e solidaristico.

Il ruolo degli Stati assume, oggi, un'importanza decisiva, in considerazione della necessità di adeguare le politiche pubbliche verso il raggiungimento di obiettivi ambiziosi quanto improrogabili e riassumibili nel paradigma della sostenibilità. Il rapporto tra cambiamenti climatici e regolazione pubblica, nella prospettiva della transizione verso sistemi produttivi sostenibili, è oggetto del *terzo capitolo*. Nel saggio si mette in evidenza un rinnovato protagonismo degli Stati che intervengono ad orientare l'autonomia privata verso il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, con un approccio per certi versi innovativo, non più limitato all'imposizione di divieti, per il tramite di controlli. L'intervento pubblico si fa promotore di attività di indirizzo dell'attività economica, attraverso l'adozione di norme promozionali ed incentivanti.

La rinnovata centralità dell'intervento pubblico nell'adozione di misure che orientano l'autonomia privata verso obiettivi ampi e complessi, è particolarmente evidente nel settore agroalimentare. Le dinamiche di mercato e le peculiari caratteristiche dell'attività agricola, che produce beni alimentari indispensabili che devono rispondere alla domanda globale ma - al tempo stesso - deve misurare la capacità produttiva rispetto all'utilizzo di risorse naturali, rende il diritto agrario e alimentare spesso palcoscenico di soluzioni giuridiche innovative. Nel *quarto capitolo* si esaminano i recentissimi interventi normativi in materia di *governance* delle filiere globali, attraverso una riflessione che spazia sino ad analizzare il ruolo dell'autonomia privata rispetto agli obiettivi della sostenibilità, intesa oggi come autonomia “guidata”.

Il cibo rappresenta non solo il prodotto di un'attività produttiva inserita in un sistema di filiera complesso, ma lo strumento ideale per la costruzione di una “identità plurale”. Il *quinto capitolo* coglie appieno il significato più profondo della cultura delle diversità, aspirando ad un modello di laici-

tà interculturale. La riflessione trae spunto da una recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, in merito al rapporto tra macellazione rituale attuata senza il preventivo stordimento dell'animale e l'esercizio del diritto di libertà religiosa degli appartenenti alle comunità ebraica e musulmana all'interno dello spazio giuridico europeo. Il tema della produzione alimentare si intreccia appieno con l'esercizio della libertà religiosa: il diritto è chiamato a governare la complessità nel quadro dell'interculturalità, attraverso l'introduzione di norme che necessitano di un imprescindibile presupposto logico, che risiede nella profonda conoscenza dei fenomeni umani. Il ruolo delle Corti è altrettanto centrale nell'interpretazione di regole giuridiche che assumono ora la connotazione di principi, ora quella di obiettivi delle politiche pubbliche europee. Il *sesto capitolo* mette in luce questa dualità rispetto al tema del benessere animale, che rappresenta l'altra faccia della medaglia rispetto al citato rapporto tra regole di produzione alimentare ed esercizio delle libertà religiose.

Il tema del governo della multiculturalità abbraccia numerosi aspetti che si prestano ad essere approfonditi anche dal punto di vista economico ed aziendale e che, senza una presunzione di esaustività, vengono affrontati nella ***seconda parte*** di questo lavoro.

Alla luce sia dei criteri ESG (*environmental, social and governance*) che degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, gli attori del tessuto economico sono chiamati a conferire una rinnovata attenzione agli aspetti sociali delle attività economiche poste in essere. Ciò, inevitabilmente, non può tralasciare il carattere della multiculturalità che sempre di più contraddistingue l'attuale società e che, con ogni probabilità, la continuerà a caratterizzare anche in futuro.

Da qui, l'interesse di ricerca verso gli aspetti economici ed aziendali che caratterizzano il tema della multiculturalità, intesa come carattere sociale che si presta ad essere indagato nelle sue differenti dimensioni. Fra queste, a titolo esemplificativo, si possono annoverare i flussi migratori (e le diverse cause degli stessi) che generano la multiculturalità; i modelli di *governance* in grado di cogliere le opportunità e mitigare criticità e complessità che caratterizzano i sistemi multiculturali; le politiche pubbliche locali che, in approccio collaborativo, affrontano il fenomeno migratorio e la multiculturalità; le opportunità di integrazione lavorativa dei migranti che, da problema, possono diventare risorse utile per lo sviluppo economico sostenibile.

Tali dimensioni della multiculturalità rappresentano fertile terreno di indagine economica ed aziendale da molteplici punti di vista. È da tale

prospettiva che si sviluppa la seconda parte di questo lavoro che accoglie contributi che, da differenti punti di vista, analizzano alcuni aspetti legati al tema della *governance* della multiculturalità.

Nel *primo capitolo*, si affronta il tema del fenomeno migratorio dal punto di vista quantitativo-statistico, quale causa principale della multiculturalità. In particolare, dopo un cenno alle dinamiche migratorie a livello mondiale, l'analisi si concentra sui flussi migratori europei e dell'area del Mediterraneo, evidenziando come l'Africa sia caratterizzata da una forte crescita demografica che genera e genererà movimenti migratori mossi dalla ricerca di migliori condizioni socio-economiche. Da qui, la necessità di un'efficace gestione dei flussi migratori che contempli lo sviluppo di politiche pubbliche multilaterali e collaborative fra tutti i paesi interessati da questo fenomeno (sia quelli di origine, che quelli di transito e destinazione).

Il *secondo capitolo*, si sofferma proprio sui paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo, con lo scopo di analizzare punti di forza e criticità nell'utilizzo delle risorse naturali di questi paesi a supporto dello sviluppo sostenibile degli stessi. Questo processo richiede l'implementazione di dinamiche collaborative fra i paesi nordafricani ed altri paesi del Mediterraneo che siano tecnologicamente più avanzati. Ciò, al fine di (i) facilitare lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, (ii) creare, di conseguenza, delle condizioni socio-economiche adeguate a vantaggio delle popolazioni locali e (iii) contenere i flussi migratori che, originati dal nord Africa, generano pressioni su altri paesi del Mediterraneo.

Il *terzo capitolo*, anche in virtù delle necessità di collaborazione evidenziate nei capitoli precedenti, si sofferma sul concetto di *governance* in seno ad una particolare forma collaborativa rappresentata dalle partnership pubblico-privato (PPP). In particolare, si indaga il concetto di PPP da un punto di vista economico-aziendale, con lo scopo di identificarne i punti di forza e di debolezza nell'ottica del governo di società culturalmente variegata. L'analisi mette in luce che le PPP rappresentano uno strumento di *governance* adatto alla gestione della multiculturalità considerando (i) il carattere di aggregazione interaziendale delle PPP, (ii) l'autonomia economica dei partner coinvolti che comporta l'attenzione all'equilibrio economico delle attività realizzate dalla partnership, (iii) la presenza di partner pubblici e privati che facilita il temperamento di interessi differenziati, (iv) la possibilità di prevedere differenti gradi di formalizzazione delle partnership e la durevolezza delle stesse.

Il *quarto capitolo*, nel solco dell'approfondimento sulle partnership tracciato nel capitolo precedente, affronta il tema dell'accoglienza dei mi-

granti attraverso la collaborazione fra il settore pubblico e quello privato non profit. In particolare, si analizza il sistema integrato di accoglienza fondato sulla costruzione di una *governance* multilivello che, attraverso strumenti e logiche di co-responsabilità e co-progettazione, comporta un efficace coinvolgimento di attori pubblici e del terzo settore. L'analisi effettuata consente di evidenziare sia l'effetto moltiplicatore dei processi inclusivi incentrati sulla collaborazione che facilitano l'armonizzazione degli interessi dei diversi stakeholder coinvolti; sia la necessità di un cambiamento culturale dei soggetti pubblici e privati a sostegno della stabilità della struttura di *governance* creata dagli stessi.

Il *quinto capitolo* fornisce un contributo empirico sul tema dell'accoglienza, esplorata già nel capitolo precedente, in termini di integrazione lavorativa dei migranti. In particolare, l'analisi mira ad indagare le problematiche ed alcune possibili soluzioni relative all'inclusione lavorativa dei migranti nel comparto agroalimentare della Puglia, regione sita nel cuore del Mediterraneo. A tal fine, vengono analizzati alcuni casi virtuosi di inserimento lavorativo, evidenziandone i principali ostacoli ed approfondendo le soluzioni adottate, rappresentate da pratiche innovative e percorsi formativi avanzati che hanno reso i migranti una risorsa protagonista dell'evoluzione del settore agroalimentare pugliese.

Laura Costantino e Fabio De Matteis
Dipartimento Ionico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo:
società, ambiente e culture
Università degli studi di Bari "A. Moro"

PARTE PRIMA

1.

IL CONTRIBUTO DEL CONTENZIOSO CLIMATICO ALLA GOVERNANCE DELLA MOBILITÀ UMANA

Pamela Martino

SOMMARIO: 1. Emergenza climatica, migrazioni e diritti fondamentali. - 2. Il diritto internazionale in materia di migrazioni indotte dal clima. - 3. Il contenzioso sul clima e la mobilità umana dalla prospettiva dei diritti fondamentali. - 3.1. Le misure adattive statali ai cambiamenti climatici. - 3.2. La giurisdizione statale transfrontaliera e i suoi limiti. - 4. Nesso causale e migrazione climatica. - 5. Riflessioni conclusive.

1. Emergenza climatica, migrazioni e diritti fondamentali

Nel 2009 il Rapporto annuale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulle relazioni tra cambiamenti climatici e diritti fondamentali stimava che entro il 2050 circa 150 milioni persone sarebbero state costrette a migrare a causa dei cambiamenti climatici¹. Difatti,

1. *Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and Reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights*, 15.01.2009, p. 16 (consultabile in <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Press/AnalyticalStudy.pdf>; tutti i link d'ora in poi segnalati nel corpo delle note sono aggiornati al 25 ottobre 2024). Il rapporto faceva riferimento anche a stime più allarmistiche che prevedevano una migrazione di 200 (*Stern Review on the Economics of Climate Change*, 2006, in http://www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm) ovvero di 250 milioni di persone entro il 2050 (Christian Aid, *Human tide: The Real Migration Crisis*, May 2007, in <https://reliefweb.int/report/colombia/human-tide-real-migration-crisis-christian-aid-report>). In tema v. anche: E. Piguet, *Linking Climate Change, Environmental Degradation, and Migration: An Update after 10 Years*, in *WIREs Climate Change*, 2022, in <https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/wcc.746>; V. Niva, M. Kallio, R. Muttarak, M. Taka, O. Varis, M. Kum-

eventi a immediata o a lenta insorgenza, insieme alla particolare condizione di vulnerabilità di alcune aree territoriali, come le isole del Pacifico, nel breve, medio e lungo termine sono passibili di mortificare il pieno godimento dei diritti fondamentali degli individui che ne subiscono gli effetti, a tal punto da invocare il divieto di respingimento come previsto dal diritto internazionale.

I migranti indotti dal clima sono individui o gruppi di persone che si spostano all'interno dei confini nazionali o varcando le frontiere statali, in modo volontario, forzato o guidato e su base temporanea o permanente in vista degli impatti del cambiamento climatico sul loro luogo di residenza abituale²; sono definiti “innocenti climatici”³, che hanno contribuito meno all'attuale crisi climatica e, tuttavia, ne subiscono maggiormente le conseguenze. Vivono in uno scenario di “ingiustizia climatica”⁴ in cui una piccola parte della popolazione mondiale detiene le risorse necessarie per far fronte agli impatti climatici, pur essendone la fonte principale.

L'indagine sul tema si dispiega lungo il formante giurisprudenziale e quello normativo con particolare attenzione alle norme di diritto internazionale; ciò in quanto tutte le criticità connesse alla crisi climatica in corso sono sempre più frequentemente sviscerate nelle aule giudiziarie dove gli attori per lo più rivendicano l'adempimento da parte degli Stati degli obblighi contratti a livello internazionale.

Il diritto che definisce le regole di contrasto al cambiamento climatico si risolve, dunque, in obblighi giuridici internazionali assunti dagli Stati nel contrasto al fenomeno nonché nel complesso di norme adottate a livello nazionale in attuazione di politiche volte a fronteggiare tale emergenza.

mu, *Global Migration is Driven by the Complex Interplay between Environmental and Social Factors*, in *Environmental Research Letters*, 2021, in <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac2e86/pdf>; R. Hoffmann, B. Sedová, K. Vinke, *Improving the Evidence Base: A Methodological Review of the Quantitative Climate Migration Literature*, in *Global Environmental Change*, 2021, in <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021001461>.

2. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (più avanti, UNFCCC) ha raccomandato l'uso dell'espressione “mobilità umana” con cui si intende lo spostamento interno e transfrontaliero involontario di popolazioni, la migrazione interna e transfrontaliera volontaria e il trasferimento pianificato e autorizzato. Cfr. Advisory Group on Climate Change and Human Mobility, *Human Mobility in the Context of Climate Change: Elements for the UNFCCC Paris Agreement*, 2015, consultabile in <https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/5550ab359.pdf>.

3. S. Borrás, *El Cuidado de la vida – Las Personas en Movimiento Forzado en Tiempos de Emergencias Ecosociales*, Foro Transacciones, 2020, p. 29.

4. F. Sultana, *Critical Climate Justice*, in *Geographical Journal*, 2021, pp. 118-124.

Il diritto climatico, che pertanto si fonda sull'atteggiamento propositivo degli Stati⁵, prende forma all'esito di evidenze scientifiche, anche se incomplete, che sollecitano l'osservanza del principio di precauzione e del diritto internazionale dell'ambiente⁶.

La circolarità tra studi scientifici e diritto, dunque tra dimensione scientifica e giuridica del fenomeno, che si manifesta appieno nei contenziosi climatici, incontra qualche ostacolo quando trattasi delle migrazioni climatiche. Tale forzatura, da un lato risiede nella persistente lacuna normativa in tema di migrazioni climatiche, dall'altro riposa nella difficoltà di definire il nesso tra cambiamento climatico e migrazioni e di apprezzare le ricadute dirette e indirette del contenzioso climatico sulla *governance* del fenomeno migratorio. Le due criticità si pongono in linea di continuità.

Il quadro giuridico che disciplina il fenomeno della migrazione climatica è stato definito come un buco giuridico enorme⁷. A fronte delle poche dichiarazioni e raccomandazioni sul tema, per lo più non vincolanti e generiche, i contenziosi strategici sul clima hanno in qualche misura colmato il vuoto normativo, malgrado alcune criticità, in *primis* quella riguardante il nesso causale che costituisce uno scoglio complesso da superare già nell'ambito delle controversie sul clima, e ancora di più in quelle che individuano un legame tra emergenza climatica e mobilità umana.

Nelle cause contro Stati e altri enti, i ricorrenti che affrontano gli impatti del cambiamento climatico sono per lo più gruppi di individui ovvero organizzazioni non governative (ONG) che, percorsa senza successo la strada dell'attività di lobbying e di campagne mirate, tentano la via giudi-

5. Cfr. A. Pisanò, *Il diritto al clima*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica. Aggiornamento*, sotto la direzione di E. Sgreccia e A. Tarantino, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, pp. 111-126.

6. A norma dell'art. 3, c. 3, della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici «The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To achieve this, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties». Cfr. sul punto M. Carducci, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche. Aggiornamento*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2021, pp. 51-74.

7. S.A. Atapattu, *A New Category of Refugees? 'Climate Refugees' and a Gaping Hole in International Law*, in S. Behrman, A. Kent (eds.), *'Climate Refugees': Beyond the Legal Impasse?*, Routledge, London, 2021, pp. 34-51.

ziaria come integrativa di una strategia ad ampio spettro volta a ottenere interventi riparativi della sfera pubblica.

L'avvio del contenzioso strategico⁸, dunque, subordinato generalmente ad una previa valutazione costi-benefici, con riguardo al tema controverso dei cambiamenti climatici assume prima di tutto una rilevanza simbolica e persuasiva che prescinde dal suo esito in quanto attira un'attenzione mediatica che agevola il focus delle istituzioni statali, sovranazionali e internazionali sul tema. In altri termini, se la ratifica di un trattato sui diritti umani, benché possa non produrre effetti immediati a livello nazionale, espone le politiche statali in materia ad un esame critico in grado di esercitare auspicabilmente una pressione sulle istituzioni a sua volta suscettibile di generare *best practices*, lo stesso effetto producono le sentenze con le quali si ingiungono agli Stati misure mitigative e adattive nella consapevolezza che non sono di per sé risolutive della crisi climatica in atto⁹.

In verità, generalmente dottrina e politica non hanno guardato al contenzioso sul clima come ad una fonte significativa per lo sviluppo del diritto sulla migrazione climatica. Nondimeno, la risonanza mediatica di alcuni casi recenti (per esempio, *Sacchi*¹⁰ e *Teitiota*¹¹) resta significativa di per sé, anche considerando che, malgrado il rigetto dei ricorsi, nei *dicta* delle Corti si aprono orizzonti per futuri successi. Senza dubbio la gestione dei problemi connessi ai cambiamenti climatici è di competenza degli organi di governo e della politica. Tuttavia, se a livello nazionale le politiche clima-

8. Che ha origine risalente ed è in costante sviluppo, spaziando tra rivendicazioni di numerosi diritti. In proposito v.: J. Peel, R. Merkey-Towler, *Recipe for Success? Lessons for Strategic Climate Litigation from the Sharma, Neubauer, and Shell Cases*, in *German Law Review*, 2021, pp. 1484-1498; A. Lehman, *Advancing Strategic Climate Litigation in Brazil*, in *German Law Review*, 2021, pp. 1471-1483; E. Donger, *Children and Youth in Strategic Climate Litigation: Advancing Rights through Legal Argument and Legal Mobilization*, in *Transnational Environmental Law*, 2022, pp. 263-289.

9. Il riferimento è ai pronunciamenti giudiziari dal noto caso *Urgenda* sino al recente caso ENI in Italia, con giudizio promosso a giugno 2023, tra gli altri da Greenpeace Italia e Re:Common (l'atto di citazione di quest'ultima azione è disponibile on line al https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2023/10/4f80849d-gp-recommon-atto-di-citazione-eni-09.05_senza_dati_sensibili.pdf). Sul tema v. A. Pisanò, *L'impatto dei contenziosi sulla crisi climatica. Il paradosso delle sentenze vuote*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2024, pp. 95-116.

10. UN Committee on the Rights of the Child, *Decision adopted by the Committee on the Rights of the Child under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure in respect of Communication No. 104/2019* (2021), Chiara Sacchi et al. v. Argentina, CRC/C/88/D/104/2019, 11-11-2021.

11. UN Human Rights Committee, *Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2728/2016, Ioane Teitiota v New Zealand*, UN Doc CCPR/C/127/D/2728/2016, 23-09-2020.

tiche sono guidate dalle agende politiche del governo in carica, a livello internazionale le determinazioni sul tema sono assunte attraverso negoziati tra Stati la cui complessità origina dal risalente conflitto tra Nord e Sud del mondo nonché dalle tensioni tra livelli di governo (nazionale, sovranazionale e internazionale) quando trattasi dei limiti alla sovranità degli Stati.

Inserendosi in questo contesto, i pronunciamenti delle corti, per un verso deferenti nei confronti della sovranità statale e per altro verso dichiaratamente affrancate dalle dinamiche politiche, paiono svolgere un'attività persuasiva nei confronti delle autorità di governo e di tutti gli enti responsabili dei cambiamenti climatici, paventando altresì una declinazione più incisiva dell'orientamento giurisprudenziale.

Indi, è di agevole comprensione l'attenzione da porsi sulla recente ondata di contenziosi sul clima quando inevitabilmente connessa alla questione della migrazione climatica su due piani: il primo è quello relativo al nesso consequenziale tra emergenza climatica e migrazione climatica; il secondo attiene alla violazione dei diritti rivendicati dai ricorrenti a seguito della migrazione climatica, quali il diritto alla vita e all'identità culturale.

2. Il diritto internazionale in materia di migrazioni indotte dal clima

Il legame concreto di causa-effetto tra cambiamento climatico e migrazione è ormai riconosciuto¹², benché si tratti di un tema ancora parzialmente esplorato anche considerando che non si è giunti ad una definizione universalmente riconosciuta di migrazione indotta dai cambiamenti climatici¹³.

Di fatto, le strategie per affrontare il fenomeno perseguono due strade: l'una volta a moderare gli effetti dei cambiamenti climatici con la riduzione delle emissioni climalteranti (Accordo di Parigi del 2015), l'altra finalizzata a sviluppare percorsi di resilienza delle popolazioni colpite, tra i quali la migrazione.

Nel quadro del diritto internazionale sulla migrazione climatica, la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 e l'*United Nations*

12. V. D. Manou, A. Baldwin, D. Cubie, A. Mihr, T. Thorp (eds.), *Climate Change, Migration and Human Rights: Law and Policy Perspectives*, Routledge, London, 2017.

13. Cfr. E. Piguët, *Migrazione, ambiente, cambiamento climatico: una visione complessiva*, in *Equilibri*, 2017, pp. 11-18, e E. Wilkinson, L. Schipper, C. Simonet, Z. Kubik, *Cambiamento climatico, migrazioni e Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, in *Equilibri*, 2017, pp. 148-174.

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), entrata in vigore nel 1994, non forniscono soluzioni giuridiche chiare e inequivocabili.

Secondo il disposto della prima, coloro che sono costretti ad abbandonare le proprie abitazioni a causa degli impatti negativi dei cambiamenti climatici non sono da considerarsi “rifugiati” e pertanto non godono delle garanzie convenzionali. L’art. 1 della Convenzione riconosce come rifugiati solo coloro che non possono o non vogliono ritornare nel Paese d’origine a causa di un fondato timore di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità e appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche.

Malgrado progressivamente lo spettro applicativo della Convenzione sia stato esteso – come con il Protocollo del 1967¹⁴ e la giurisprudenza che ha sviluppato la categoria di perseguitati sulla base dell’appartenenza a un gruppo sociale per comprendere gli appartenenti alla categoria LGBTQ e le donne, non menzionati nella Convenzione¹⁵ – date le criticità connesse al fenomeno migratorio negli anni recenti e la ritrosia degli Stati a riconoscere lo status di rifugiato, non è affatto scontato che l’interpretazione del disposto convenzionale giunga a ricomprendere i rifugiati climatici.

Una maggiore flessibilità riguardo al diritto di varcare le frontiere per ragioni legate ai cambiamenti climatici si trova in accordi regionali o bilaterali, invero abbastanza rari e non rappresentativi¹⁶. Tra questi, merita una menzione il Patto di libera associazione che regola gli accordi tra gli Stati Federati di Micronesia, la Repubblica di Palau, le Isole Marshall e gli Stati Uniti, che contempla l’inserimento di queste aree in programmi statunitensi di soccorso in caso di calamità naturali e di mitigazione dei rischi e consente ai cittadini di queste nazioni insulari di vivere e lavorare negli Stati Uniti. Giova ricordare anche il *Protocol on Free Movement of Persons in IGAD Region* del 2020 che consente la libera circolazione delle persone all’interno di questo blocco di Paesi dell’Africa orientale in caso di calamità naturali.

L’approccio alla migrazione climatica è parzialmente mutato con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che

14. UN General Assembly, *Protocol Relating to the Status of Refugees*, 31 January 1967, United Nations, Treaty Series, vol. 606, p. 267.

15. *Islam v. Secretary of State for the Home Department, and Regina v. Immigration Appeal Tribunal, ex parte Shah* [1999] 2 AC 629; *HJ (Iran) and HT (Cameroon) v. Secretary of State for the Home Department* [2010] UKSC 31.

16. Per una panoramica v. Congressional Research Service, *The Compacts of Free Associations* (15.08.2022), in <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12194/1#:~:text=In%201986%2C%20Palau%20and%20the,U.S.%20assistance%20beginning%20in%201995.>

non si è occupata della migrazione forzata fino all'Accordo non vincolante del dicembre 2010 all'esito della Conferenza di Cancun¹⁷, nel quadro della quale la decisione della *Conference of the Parties* (CoP) 1/CP.16 ha riconosciuto brevemente l'esigenza «to enhance action on adaptation ... by undertaking, inter alia ... [m]easures to enhance understanding, coordination and cooperation with regard to climate change induced displacement, migration and planned relocation, where appropriate, at the national, regional and international levels»¹⁸. La decisione, che non dava esplicitamente istruzioni di estendere l'ambito di applicazione dell'UNFCCC sino a coprire la migrazione climatica e nessuna novità introduceva in termini di obblighi giuridici, quantomeno definiva la sede istituzionale nella quale gli Stati avrebbero affrontato il tema della mobilità climatica.

Nella Conferenza di Parigi del 2015, inoltre, la CoP ha istituito, con la Decisione 1/CP.21 (*Adoption of the Paris Agreement*, accordo universale e giuridicamente vincolante, sotto il titolo di “*Loss and Damage*”), una *Task Force* con il mandato «to develop recommendations for integrated approaches to avert, minimize and address displacement related to the adverse impacts of climate change»¹⁹. La decisione si poneva in linea di continuità con l'Accordo di Parigi del quale riportava in allegato, tra gli altri, l'art. 8, c. 1: «Parties recognize the importance of averting, minimizing and addressing loss and damage associated with the adverse effects of climate change, including extreme weather events and slow onset events, and the role of sustainable development in reducing the risk of loss and damage»²⁰.

Nel maggio 2018 si è tenuto un primo incontro con gli stakeholder, da cui ha avuto origine un *report* in cui la *Task Force* ha riconosciuto che la mobilità derivante da *sudden-onset* e *slow-onset events* costituisce una imponente sfida per i diritti umani²¹. Come nel caso dell'Accordo di Parigi,

17. UNFCCC, *Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010 Addendum Part Two: Action taken by the Conference of the Parties at its sixteenth session*, UNFCCC/CP/2010/7/Add.1, 15-03-2011, *Decision 1/CP.16 The Cancun Agreements: Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention*, par. 14 (f).

18. UNFCCC, *Decision 1/CP.16*, cit., par. 14(f).

19. UNFCCC, *Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015, Addendum Part two: Action taken by the Conference of the Parties at its twenty-first session*, UNFCCC/CP/2015/10/Add.1, 29-01-2016, *Decision 1/CP.21 Adoption of the Paris Agreement*, par. 49.

20. UNFCCC, *Decision 1/CP.21*, cit., *Annex*, p. 27.

21. Cfr. *Task Force on Displacement Stakeholder Meeting, Recommendations for Integrated Approaches to Avert, Minimize and Address Displacement Related to the*

tuttavia, il lessico di alcune parti del report (per esempio, «take into account»), tipico di atti di *soft law*, tende a stemperare il tenore dei principi applicabili in materia di diritti umani²².

Un riferimento più recente alla migrazione climatica nel quadro dell'UNFCCC si rinviene nella decisione assunta all'esito della 27^a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (CoP 27) del 2022 (*Sharm el-Sheikh Implementation Plan*²³).

Attesa la constatazione di un mero linguaggio dichiarativo e non giuridicamente vincolante dell'UNFCCC, il paragrafo 23 esprime «deep concern regarding the significant financial costs associated with loss and damage for developing countries, resulting in a growing debt burden and impairing the realization of the Sustainable Development Goals», e il paragrafo 24 prosegue accogliendo con favore «the consideration, for the first time, of matters relating to funding arrangements responding to loss and damage associated with the adverse effects of climate change». In effetti, il principale risultato della CoP 27 è costituito dalla condivisa esigenza di istituire un fondo per le perdite e i danni, funzionale alla gestione delle problematiche connesse alla migrazione climatica; dato positivo, questo, in quanto la gestione finanziaria del fenomeno è uno dei grandi assenti nella regolamentazione della migrazione climatica.

Sebbene ritenuto da molti una svolta storica nella lotta al cambiamento climatico, il fondo, istituito nel corso della 28^a edizione della Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici tenutasi negli Emirati Arabi Uniti a Dubai nel 2023, facendo seguito alla CoP 28, presenta numerose criticità: i contributi finanziari statali sono volontari e la loro gestione è affidata almeno per i primi quattro anni alla Banca Mondiale, infine l'amministrazione del fondo non è esplicitamente ispirata al concetto di responsabilità comuni ma differenziate²⁴.

Adverse Impacts of Climate Change, Château de Bossey Conference Centre, Bogis-Bossey, Switzerland, 14-15 May 2018, Meeting Report (in <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/20180913%20TFD%20Stakeholder%20Meeting%20Report%20%28FINAL%29.pdf>).

22. Cfr. S. Atapattu, *Climate Change and Displacement: Protecting 'Climate Refugees' within a Framework of Justice and Human Rights*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, n. 1/2020, p. 97.

23. Consultabile in https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_2_cover%20decision.pdf.

24. A. Markandya, M. González-Eguino, *Integrated Assessment for Identifying Climate Finance Needs for Loss and Damage: A Critical Review*, in R. Mechler, L.M. Bouwer, T. Schinko, S. Surminski, J. Linnerooth-Bayer (eds.), *Loss and Damage for Climate Change. Concepts, Methods and Policy Options*, Springer, Berlin, 2019, pp. 343-362, partic. pp. 349 ss.

Malgrado lo sforzo convenzionale di inquadramento in una cornice giuridica degli elementi scientifici che connotano la questione climatica²⁵, e l'estensione dello spettro di attenzione convenzionale al legame tra cambiamenti climatici e migrazione climatica, le strade tracciate per gli Stati si sostanziano in azioni mitigative/preventive, volte a ridurre le emissioni inquinanti, e adattive, volte a intervenire sull'ambiente per limitare i danni derivanti dagli effetti del cambiamento climatico come il fenomeno migratorio.

Al di là delle norme internazionali sul cambiamento climatico e sui rifugiati, il fenomeno della migrazione climatica è stato affrontato anche con strumenti di *soft law*. In particolare, gli strumenti giuridici non vincolanti come la *Nansen Agenda for the protection of cross-border displaced persons in the context of disasters and climate change* (2015), la *New York Declaration for Refugees and Migrants* (2016) e il *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* (2018) hanno tutti riconosciuto l'esigenza di affrontare sul piano giuridico la migrazione indotta dal clima.

Mentre la *Nansen Protection Agenda* potrebbe essere considerata un documento volto a favorire *best practices* e la Dichiarazione di New York un documento interamente dichiarativo, il *Global Compact* (GCM) promette di fungere da documento di svolta. Pur sempre di carattere dichiarativo e non vincolante, il *Global Compact* ha il merito di aver istituito l'*International Migration Review Forum* (IMRF), sede nella quale gli Stati del mondo sono chiamati a incontrarsi ogni quattro anni per discutere e riferire ciascuno sui progressi nell'attuazione del GCM e presentare eventuali proposte migliorative. L'impegno degli Stati, che il *Compact* prevede, a elaborare piani e ad adottare azioni concrete volte a combattere il cambiamento climatico è senza dubbio promettente.

Considerato l'impatto della migrazione climatica sui diritti fondamentali, sono di prioritaria importanza un esame condiviso delle criticità legate all'ineffettività di alcune garanzie dei diritti nonché l'adozione di conseguenti misure comuni: il sistema di garanzia dei diritti umani è individualizzato e si attiva in risposta a danni immediati; non integra diritti di comunità o gruppi e non si attiva in caso di eventi a insorgenza lenta. Sebbene siano stati compiuti alcuni passi avanti nell'adeguamento normativo al tema del cambiamento climatico, alcuni problemi restano del tutto irrisolti.

Numerose, dunque, sono ancora le lacune normative sul terreno delle garanzie dei diritti e in ordine alla questione del sostegno finanziario ai

25. Di cui all'art. 1, c. 1 e 2, della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici.

soggetti e alle aree territoriali più vulnerabili: non è garantito il diritto di varcare i confini di altri Stati e soggiornarvi legalmente in caso di migrazione per motivi climatici; mancano adeguati finanziamenti, tanto più considerando che la migrazione climatica interessa prevalentemente gli Stati del Sud del mondo il cui contributo alle emissioni globali climalteranti è trascurabile.

In altri termini, il nesso tra cambiamento climatico e migrazioni esige un intervento normativo ad ampio spettro: se le cause del cambiamento climatico non sono spazialmente e temporalmente localizzabili, mentre i danni dallo stesso procurati sono ad apprezzamento locale e spesso la relativa responsabilità è in capo a Stati lontani, le ricadute transfrontaliere della migrazione climatica manifestano l'insufficienza delle misure adattive e la volontà dietro le stesse celata di non affrontare seriamente il problema se non ristorando i Paesi vulnerabili affinché abbiano i mezzi economici per affrontare gli effetti perversi del cambiamento climatico. In tema di migrazioni forzate, infatti, gli obblighi di risultato delineati dal diritto climatico non possono imputarsi a singoli Stati, ma alla comunità internazionale complessivamente intesa.

3. Il contenzioso sul clima e la mobilità umana dalla prospettiva dei diritti fondamentali

Il contenzioso climatico basato sui diritti può considerarsi una strategia per migliorare il riconoscimento e la protezione dei cosiddetti migranti indotti dal clima?

A fronte della ratifica dei trattati sul cambiamento climatico, quali la predetta Convenzione quadro e l'Accordo di Parigi, l'inerzia degli Stati ha sollecitato l'attivismo di cittadini, ONG, associazioni, avvocati e persino delle corti di giustizia ovvero di coloro che hanno un potere interlocutorio nei confronti dei decisori politici e sui quali rischiano di ripercuotersi in futuro le determinazioni di questi ultimi. In tale quadro, in particolare le corti sono passibili di fungere da veicolo di manifestazione di quegli interessi minoritari che non partecipano di norma alla definizione delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, in *primis* le giovani generazioni che sono estromesse dal circuito elettorale ma che presumibilmente pagheranno le spese di eventuali scelte imponderate e che, ciò valutando, possono ricorrere alle corti a tutela dei loro diritti²⁶.

26. Cfr.: R.S. Abate, *Climate Change and the Voiceless*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019; S. Jodoin, M. Wewerinke-Singh, L. Parker, J. Mestre, *When the Kids Put*

Quando l'inadempimento statale alle obbligazioni climatiche genera violazioni dei diritti, le corti possono legittimamente valutare le misure normative adottate a tal fine dagli Stati e condizionarne di fatto le politiche. L'esito dei contenziosi sul clima²⁷, infatti, è passibile di incidere sulle modifiche normative a livello nazionale e internazionale per rimediare agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Ma si tratta per lo più di contenziosi che hanno un impatto indiretto sulla migrazione climatica, proponendosi prima di tutto di incidere sulla sua causa primaria, il cambiamento climatico appunto.

Meno numerosi sono i contenziosi che affrontano direttamente il tema della migrazione climatica, oggetto di valutazione in questa sede al fine di comprendere se abbiano esercitato una influenza positiva sull'evoluzione della normativa in materia.

Il caso più discusso nel contesto della migrazione climatica è *Ioane Teitiota v. New Zealand*, deciso dallo *Human Rights Committee* delle Nazioni Unite (HRC)²⁸ che per la prima volta ha riconosciuto che gli impatti del

Climate Change on Trial: Youth-Focus Rights-Based Climate Litigation around the World, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 2022, pp. 64-89; J. Peel, H.M. Osofsky, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in *Transnational Environmental Law*, 2018, pp. 37-67.

27. Sul tema cfr.: A. Pisanò, *Crisi della Legge e Litigation Strategy*, Giuffrè, Milano, 2016; L. Butti, S. Nespò, *Il diritto del clima*, Mimesis, Milano, 2022, p. 233; B. Pozzo, *La climate change litigation in prospettiva comparatistica*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2021, pp. 271-318. Il ricorso al contenzioso strategico per esercitare influenza sulla *governance* del cambiamento climatico è un fenomeno in crescita, come attestano: United Nations Environment Programme, *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, Nairobi, 2023, consultabile in <https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2023-status-review>; IPCC, *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, H. Lee, J. Romero (eds.), Geneva, 2023, consultabile in https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf; infine, A. Pisanò, *Elementi per una definizione dei contenziosi climatici propriamente strategici, movendo dal Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, in *Politica del diritto*, 2024, pp. 3-28, e il monitoraggio del *Sabin Center for Climate Change Law* in <https://climate.law.columbia.edu/>. Il fenomeno si inquadra nella complessiva espansione del potere giudiziario registrata negli ultimi decenni ed è trasversale ai Paesi di *common law* e di *civil law*. In proposito v.: C. Neal Tate, T. Vallinder, a cura di, *The Global Expansion of Judicial Power*, University Press, New York, 1995, in particolare pp. 283-286; Cfr. B. Markesinis, *Litigation-Mania in England, Germany and the USA: Are We So Very Different?*, in *Cambridge Law Journal*, 1990, pp. 233-276; W.K. Olson, *The litigation Explosion. What Happened when America Unleashed the Lawsuit*, Plume, New York, 2022.

28. UN Human Rights Committee, *Ioane Teitiota v New Zealand*, UN Doc CCPR/C/127/D/2728/2016, 07-01-2020. Per commenti al pronunciamento v., tra gli altri, J. McAdam, *Protecting People Displaced by the Impacts of Climate Change: The UN*

cambiamento climatico sui Paesi di origine possono comportare violazioni dei diritti umani, se non attualmente, in futuro. Questo perché le condizioni di vita in tali luoghi diventerebbero incompatibili con il diritto a vivere con dignità. Di conseguenza, il Comitato ha richiamato l'obbligo di non respingimento dei Paesi in cui gli individui minacciati dagli impatti del cambiamento climatico cercano protezione. Tra l'altro, il caso è emblematico di una migrazione di carattere permanente e irreversibile all'esito del cambiamento climatico che ha determinato l'innalzamento del livello del mare.

La vicenda riguardava le condizioni di vita nella Repubblica di Kiribati, nel Pacifico, che patisce gli effetti drammatici del cambiamento climatico, passibili di comportare una violazione del diritto a una vita dignitosa ai sensi del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Le isole di Kiribati sono per lo più a circa 4 metri sul livello del mare, strette e con una densità di popolazione simile a quella di Tokyo o Hong Kong; la morfologia del territorio espone le isole al rischio incrementale di salinizzazione, tempeste e inondazioni con una conseguente degradazione ambientale che sta esaurendo lo spazio a disposizione e sta generando numerose dispute per l'utilizzo delle terre.

Il sig. Teitiota, per tali ragioni trasferitosi in Nuova Zelanda, nel 2012 presentava domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma le autorità competenti respingevano la richiesta. Adito prima il Tribunale per l'immigrazione neozelandese, poi il giudice di appello e infine la Corte suprema neozelandese, tutti rigettavano la sua istanza²⁹. Esauriti i rimedi interni, il sig. Teitiota si rivolgeva al Comitato per i diritti umani, *ex art. 5* del protocollo opzionale relativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici³⁰, sostenendo che il rigetto della sua domanda da parte delle autorità neozelandesi comportava una violazione del diritto alla vita di cui all'art. 6 del Patto.

Nonostante il Comitato non abbia accertato la violazione del diritto alla vita del sig. Teitiota e della sua famiglia in ragione dell'assenza di prove in ordine alla sussistenza di un pericolo imminente di vita per lui e per

Human Rights Committee and the Principle of Non-refoulement, in *American Journal of International Law*, 2020, pp. 708-725; D. Muhumuza Laki, *The Case of Ioane Teitiota v. New Zealand at the Human Rights Committee: A Common Sense Approach*, 2021, Proceedings of the 116th ASIL Annual Meeting, pp. 161-163.

29. F. Imbert, *Premiers éclaircissements sur la protection internationale des «migrants climatiques»*, in *La Revue des droits de l'homme*, 2020, pp. 5-9.

30. UNGA, *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*, adottato con risoluzione 2200A (XXI), entrato in vigore il 23 marzo 1976.